



Il Vice Commissario vicario per la Ricostruzione Sindaco dell'Aquila

art. 2, OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.) AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Prot. 03103-u(S.G.E.)

L'Aquila 26 marzo 2010

Ai Comuni individuati
ai sensi dell'art. 1, c. 2,
del DL n. 39 del 2009

Oggetto: OPCM 3857 del 2010, art. 2, comma 5 e 7; criteri per l'incremento del contributo per la autonoma sistemazione di 200 euro per ogni nucleo da uno o due componenti.

La ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2009 ha previsto una disciplina speciale per favorire la diretta ricerca di soluzioni alloggiative idonee da parte dei nuclei familiari con uno o due componenti, attraverso un incremento del valore mensile del contributo per la autonoma sistemazione (CAS). Questo incremento ha decorrenza dal 10 marzo 2009.

I nuovi valori del CAS possono essere così esemplificati:

- a) Nucleo monocomponente, con età superiore a 65 anni o con invalidità superiore al 67%; il CAS passa da 500 a 700 euro mensili;
- b) Nucleo di due componenti entrambi con età superiore a 65 anni o con invalidità superiore al 67%: il CAS passa da 800 a 1.000 euro mensili.

Per favorire la trasparenza dei comportamenti e una adeguata informativa ai nuclei interessati e ai Comuni incaricati di dare applicazione alla nuove disposizioni, si forniscono i seguenti indirizzi:

- 1) I soggetti destinatari sono i nuclei formati da uno o da due componenti, come risultano dalle registrazioni anagrafiche alla data del 6 aprile 2009; sono esclusi, pertanto, i nuclei derivanti da disaggregazioni successive;
- 2) La abitazione di abituale dimora alla data del 6 aprile deve risultare classificata con esito E, F o situata in zona rossa; l'esito F non risulta citato nel comma 5, ma, per



Il Vice Commissario vicario per la Ricostruzione Sindaco dell'Aquila

art. 2, OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.) AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

coerenza con tutte le altre disposizioni in materia, tale omissione deve ritenersi come un mero errore materiale;

- 3) I nuclei interessati non devono risultare assegnatari di un alloggio del progetto CASE o di un MAP; è consentita la eventuale rinuncia prima della formale consegna delle chiavi;
- 4) I nuclei che già fruiscono del CAS, per ottenere l'incremento del contributo, sono tenuti a formulare una esplicita comunicazione al Comune di riferimento, utilizzando il modello allegato e fornendo tutte le informazioni necessarie per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti;
- 5) I nuclei che comunicano il proprio interesse ad ottenere la maggiorazione del CAS, conservano il diritto alla assegnazione di un alloggio CASE o MAP o di altra soluzione alloggiativa equivalente, qualora in possesso dei prescritti requisiti (ad esempio, per il Comune di L'Aquila, nucleo censito e con colloquio positivo per la assegnazione); detto diritto è correlato alla effettiva disponibilità di alloggi che sarà accertata una volta esaurita la lista degli assegnatari ancora aventi titolo e che non beneficiano della maggiorazione del CAS (comma 7, art. 2, OPCM 3857);
- 6) Sono esclusi dall'incremento del CAS i nuclei familiari che risultano ospitati da altri nuclei che fruiscono del contributo di solidarietà di 200 euro per ogni componente ospitato ai sensi del comma 3, dell'art. 2 della OPC: 3857 del 2009.

F.to IL VICE COMMISSARIO VICARIO

On. Dott. Massimo Cialente